

Lotto 2 sub b) – Assicurazione FURTO

ARECHI MULTISERVICE S.p.A.

Viale Andrea de Luca n° 22/I

84131 Salerno

C.F. e P.IVA 03704200652

Capitolato Speciale d'Appalto

Polizza di Assicurazione

Furto

Viras International Insurance Broker S.p.A.

Sede Legale e Direzione

Centro Direzionale Isola A 2 – 80143 Napoli

Tel. +39 081 9710611 Fax +39 081 9710612

info@gruppoviras.com www.gruppoviras.com

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione
POLIZZA	il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	l'Amministrazione, che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA' / ASSICURATORI COMPAGNIA/ IMPRESA	l'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro
SCOPERTO	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato
FRANCHIGIA	l'importo, o la percentuale, eventualmente, previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto
LIMITE DI INDENNIZZO LIMITE DI RISARCIMENTO	la somma massima dovuta dalla Società
BROKER	La Viras International Insurance Broker S.p.A. e Lenza Broker Srl, in qualità di Broker di Assicurazione, di cui all'Art. 109 comma 2 lettera B) del D.Lgs 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private) dell'Azienda, che opera in base all'art. 120, comma 2 lett. a) del suindicato decreto, a cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contratti. La Viras International Insurance Broker S.p.A. è l'Impresa designata ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione e gli Assicuratori.
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto
CONCILIAZIONE	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D.Lgs. 4/03/2010 n° 28 e ss.mm.ii.)

MEDIAZIONE

L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.Lgs. 4/03/2010 n° 28 e ss.mm.ii.)

BENI IMMOBILI

Come tali intendendosi tutte le costruzioni, ovunque esistenti sul Territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano

- di proprietà del Contraente o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso;
- di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia al Contraente;

Compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrato, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali, le reti fognarie e di canalizzazione in genere ed escluso solo quanto compreso nella dizione di "beni mobili".

Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati. Esse sono prevalentemente costruite in materiali incombustibili.

In esse non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che il Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili.

E' tuttavia esclusa qualsiasi attività industriale (non intendendosi comunque per tale la produzione di emoderivati, che è quindi compresa).

BENI MOBILI

Intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, terzi in genere.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi degli Assicuratori saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.

Le Parti prendono atto ed accettano che il Contraente, per ragioni di natura formale, amministrativa e contabile, necessita di ricevere gli originali dei documenti assicurativi per poter effettuare il relativo pagamento.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare i pagamenti nei termini temporali previsti, esclusivamente se, in quel momento, sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non limitativo: verifiche fiscali, contributive ecc.), e che, in caso contrario, l'eventuale tardivo pagamento non costituisce motivo di sospensione e/o decadenza della copertura assicurativa.

1	DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO
---	--

La presente assicurazione ha effetto e copertura automaticamente dalle ore 24 del giorno 31/10/2011 e scadenza alle ore 24 del 31/10/2014. Il premio verrà corrisposto in rate annuali scadenti rispettivamente il 31/10 di ogni anno.

Alla scadenza del 31/10/2014 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di prorogare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro i 15 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Gli Assicuratori si impegnano ad accettare tale richiesta per un periodo di 90 giorni, alle medesime condizioni normative – economiche in vigore al momento della richiesta del Contraente, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo "FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

In ogni caso rimane facoltà degli Assicuratori e del Contraente, disdire il presente contratto ad ogni scadenza annuale del medesimo con preavviso di 90 giorni.

A parziale deroga del 1901 del C.C. e ss.mm.ii., la prima rata di premio, come pure le eventuali appendici future, potrà essere pagata entro e non oltre 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga del 1901 del C.C. e ss.mm.ii., se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio, ai fini dell'Art. 1901 del Codice Civile, per il Contraente.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione d'incasso scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori.

L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un'unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, o di chiedere ed ottenere un diverso

frazionamento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 360° per ogni giorno di garanzia.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura, al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 30 gg successivi a tale comunicazione.

2	TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
---	---

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3	COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)
---	---

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

4	GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
---	---

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le proroghe e/o le appendici, anche di regolazione del premio:

- 1 la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker (vedasi Definizione);
- 2 agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa, parimenti ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori;
- 3 tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax o altro mezzo ritenuto idoneo;
- 4 la remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla propria rete di vendita, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.

5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 FORO COMPETENTE

Foro competente per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente.

7 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

7 bis TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il Codice Unico del Progetto (CUP).

Il mancato assolvimento degli obblighi previsto dall'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3 comma 8 della Legge .

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.) riguardano la Società e la cd "filiera" delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria

9 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CODICE CIVILE).

10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 CODICE CIVILE) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

11 ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

12 | VARIAZIONI NORMATIVE

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative, oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, il presente contratto con le stesse, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.

13 | VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all'urgenza, comunicherà l'eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.

14 | BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

15 | INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

16 | OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata degli oggetti rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, unita ad una copia della denuncia fatta alle Autorità;
- c) denunciare inoltre, tempestivamente, la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e

anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

17	FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
----	---

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata a/r. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, qualora tra la data di comunicazione e l'effetto del recesso, intercorra una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest'ultimo sarà corrisposto pro-rata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l'effetto del recesso.

Non è ammesso il recesso della Società dalle garanzie di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato con conseguente adeguamento del premio.

18	OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
----	---

La Società si impegna a fornire, periodicamente, al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell'eventuale franchigia da recuperare);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del nominativo, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, possibilmente, al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche a contratto scaduto, ed entro 30 giorni dalla richiesta.

19	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
----	--------------------------------------

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

20	PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
----	---

L'ammontare del danno e/o delle perdite è concordato tra le Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente all'art. 35 – OPERE D'ARTE in caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o di restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

21	MANDATO DEI PERITI
----	--------------------

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 16;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 20, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

22	OPERAZIONI PERITALI
----	---------------------

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

23	DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
----	---

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore di riacquisto dei beni assicurati al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, di danni per mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

24	DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO
----	---

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Conseguentemente le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono, con effetto immediato reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data della relativa appendice.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

25	RECUPERO DELLE COSE RUBATE – POSSESSO E GESTIONE DEI PRODOTTI
----	---

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia; l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso ed alla loro gestione.

Resta espressamente convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali merci sono state effettivamente danneggiate, l'Assicurato determinerà se tali prodotti sono adatti per essere rilavorati e/o comunque utilizzati e/o venduti, salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

26	ANTICIPO DELL'INDENNIZZO
----	--------------------------

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro.

L'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

27	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
----	---------------------------

La Società, sempreché non siano sorti motivi di contestazione, si impegna a liquidare l'indennizzo competente a termini di capitolato entro 30 giorni dalla definizione del danno.

28	ONORARI PERITI
----	----------------

La Società rimborsa le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, in conformità a quanto disposto dall'Art. 20 delle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri.

In caso di lodo arbitrale, rimane pure a carico della Società la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, a condizione che l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole al Contraente.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. 1 - DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 6 - FORO COMPETENTE

Art. 7bis - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Art. 12 - VARIAZIONI NORMATIVE

Art. 13 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

Art. 17- FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 18- OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Art. 19- ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Art. 20 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Art. 24 - DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

Art. 25 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE – POSSESSO E GESTIONE DEI PRODOTTI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi della D.Lgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e degli Assicuratori.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Partite	Beni assicurati	Somme Assicurate
1.	Beni Mobili	<u>Euro 30.000,00</u>
2.	Portavalori	<u>Euro 20.000,00</u>

Danni Indennizzabili

La Società indennizza tutti i

a	DANNI MATERIALI	e, più precisamente i
a1	DANNI DIRETTI	subiti a seguito della perdita o del danneggiamento dei beni assicurati per effetto di taluno degli eventi di seguito garantiti.

GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni subiti dall'Assicurato e le spese da questi incorse per recuperare o tentare di recuperare le cose rubate, a seguito di

1	FURTO	Delle cose assicurate, anche se di proprietà di Terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante: 1) rottura, scasso; 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a 1). Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
---	-------	---

e da

2	RAPINA
---	--------

quale definita dall'Art. 628 del Codice Penale, quando la stessa è avvenuta all'interno dei locali, ovvero quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

3	ESTORSIONE
---	------------

limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali, l'assicurato oppure i suoi dipendenti od assimilati vengano costretti a consegnare i beni assicurati, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

29 ALTRE MODALITA' COPERTE

Sono coperti i danni materiali e diretti o le perdite derivanti dal furto dei beni assicurati

- agevolato con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei loro Amministratori;
- commesso o agevolato con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere;
- perpetrato da incaricati della sorveglianza;
- commesso con l'utilizzo di chiavi autentiche, purché l'autore del furto ne sia venuto in possesso in modo fraudolento;
- commesso con speciale abilità (agilità, sveltezza di mano, scaltrezza) su beni di proprietà in uso a qualsiasi titolo del Contraente, eludendo l'attenzione del personale presente e normalmente vigilante, in tal caso al sinistro sarà applicato uno scoperto del 10% col minimo di Euro 1.500,00 ed un limite di indennizzo di Euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

30 GUASTI O ATTI VANDALICI

Sono equiparati ai danni o perdite da furto, rapina, estorsione i danni ai beni assicurati causati da guasti o atti vandalici commessi dagli autori dei reati nel tentativo di compiere i reati stessi o nell'eseguirli, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione o scoppio.

31 DANNI AI LOCALI - SPESE DI RESTAURO

La Società indennizza i danni materiali diretti subiti dai Beni Immobili contenenti i beni assicurati e dai relativi fissi, infissi ed impianti, causati da guasti o atti vandalici commessi dagli autori dei reati nel tentativo di compiere i reati stessi o nell'eseguirli, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione o scoppio.

Sono inoltre indennizzabili le spese di restauro per i danni agli immobili di particolare struttura o pregio architettonico.

32 GARANZIA PORTAVALORI

Sono assicurati denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori a seguito di:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- commessi sul Dipendente incaricato del trasporto dei suddetti valori, anche se questi sia costretto a consegnare detti valori mediante violenza o minaccia, mentre nell'esercizio delle sue funzioni relative a tale servizio, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detiene i valori stessi.

Si precisa che sono parificati ai Dipendenti del Contraente i Dipendenti di Società Terze con attività di polizia privata o di trasporto valori.

33 MAGGIORI SPESE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca le cose assicurate (con esclusione di denaro, quadri ed oggetti d'arte) purché riposte nei locali descritti in polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose danneggiate o rubate. La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

34	RIFACIMENTO ARCHIVI
----	---------------------

Nel caso di danno al materiale di archivio, la Società indennizza, per il rifacimento della documentazione, la somma percentuale, addizionale, del danno complessivo accertato ai beni mobili, riportata al punto "limiti di indennizzo".

35	OPERE D'ARTE
----	--------------

Qualora esista una stima di opere specifiche redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'Art. 1908 del Codice Civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima. In mancanza di stima, ovvero per opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

36	DENARO E TITOLI DI CREDITO
----	----------------------------

Denaro e titoli di credito vengono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Sono assicurati:

- a) quando custoditi in cassaforte nel limite stabilito nella scheda scoperti – franchigie – limiti di indennizzo.
- b) sono altresì assicurati ovunque riposti nel limite stabilito nella scheda scoperti – franchigie – limiti di indennizzo.

37	COPPIE - INSIEMI – SERIE
----	--------------------------

In caso di danno (o perdita) ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma non alla restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno o la perdita verrà considerato un danno od una perdita totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno o perdita ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

38	FORMA DELLE GARANZIE
----	----------------------

Le garanzie vengono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, con rinuncia quindi della Società all'applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile.

SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
DANNI AI LOCALI SPESE DI RESTAURO	Sc. Nessuno Fr. Euro 500,00	Euro 5.000,00 per sinistro e per anno
GARANZIA PORTAVALORI	Sc. 10% Con il minimo di Euro 500,00	Euro 5.000,00 per sinistro
MAGGIORI SPESE	Sc. Nessuno Fr. Euro 500,00	10% dell'importo indennizzabile per sinistro
DENARO E TITOLI DI CREDITO IN CASSAFORTE	Sc. Nessuno Fr. Euro 500,00	Euro. 10.000,00 per sinistro e per anno –
DENARO E TITOLI DI CREDITO OVUNQUE RIPOSTI	Sc. Nessuno Fr. Euro 500,00	Euro. 5.000,00 per sinistro e per anno
RIFACIMENTO ARCHIVI	Sc. Nessuno Fr. Euro 500,00	10% della somma assicurata, per sinistro
GUASTI LADRI	Sc. Nessuno Fr. Euro 500,00	Euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
ONORARI PERITI	Sc. Nessuno Fr. Euro 500,00	5% del danno indennizzabile col massimo di Euro 5.000,00
RAPINA	Sc. 20% con il € 500,00 minimo di	Euro 5.000,00 per sinistro

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'